

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 settembre 2000

che modifica la decisione 96/603/CE recante l'elenco di prodotti delle classi A «nessun contributo all'incendio» di cui alla decisione 94/611/CE che attua l'articolo 20 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio sui prodotti da costruzione

[notificata con il numero C(2000) 2640]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/605/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione ⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 93/68/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 20,

La decisione 96/603/CE è così modificata:

considerando quanto segue:

1) L'articolo 1, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

(1) La decisione 96/603/CE della Commissione ⁽³⁾ recava un elenco di prodotti delle classi A «nessun contributo all'incendio» di cui alle tabelle 1 e 2 dell'allegato della decisione 94/611/CE della Commissione ⁽⁴⁾, che definisce il sistema europeo di classificazione della reazione all'azione dell'incendio di prodotti da costruzione.

«I materiali e i prodotti di base di detti materiali, elencati nell'allegato della presente decisione, tenuto conto del loro basso livello di combustibilità, sono inclusi nelle classi A1 e A1_{FL}, come previsto nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato della decisione 2000/147/CE».

(2) La decisione 94/611/CE è stata sostituita dalla decisione 2000/147/CE della Commissione ⁽⁵⁾, la quale non riguarda i prodotti delle classi A. Ciò rende necessaria una modifica della decisione 96/603/CE.

2) L'allegato è così modificato:

a) Il titolo è sostituito dal seguente:

«Materiali da considerare come appartenenti alle classi A1 e A1_{FL} di cui alla decisione 2000/147/CE senza dover essere sottoposti a prove».

(3) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la costruzione,

b) La nota generale è sostituita dalla seguente:

- i) nel primo e nel terzo periodo l'espressione «classi A» è sostituita da «classi A1 e A1_{FL}»;
- ii) nel primo e nel quarto periodo l'espressione «(in base al valore più basso)» è sostituita da «(in base a quello che produce l'effetto più restrittivo)».

⁽¹⁾ GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 267 del 19.10.1996, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU L 241 del 16.9.1994, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 50 del 23.2.2000, pag. 14.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2000.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione
